UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia

Roma, 5 novembre 2026

Alla cortese attenzione
On. Alberto Luigi Gusmeroli
Presidente
X Commissione
(Attività produttive, commercio e turismo)
Camera dei deputati

Componenti della X Commissione
(Attività produttive, commercio e turismo)
Camera dei deputati

Memoria di Utilitalia sul disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026» (A.C. 3120)

Premessa

Utilitalia è la Federazione che rappresenta le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale a rete. Le imprese associate gestiscono il servizio idrico per circa l'86% della popolazione, i servizi ambientali per circa il 54%, la distribuzione del gas per oltre il 35% e i servizi di energia elettrica per circa il 17%.

La Federazione ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame del disegno di legge e ne condivide le finalità, individuate dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99: rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

In coerenza con tali finalità, la presente memoria sottopone all'attenzione della Commissione, oltre ad alcune osservazioni sul testo, due profili di particolare rilievo per i servizi a rete:

1. la previsione, nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), di un regime differenziato per i gestori di servizi pubblici locali a rete sottoposti alla regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
2. il coordinamento dell'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), relativo alle sollecitazioni commerciali telefoniche per la fornitura di energia elettrica e gas, con la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Le proposte emendative relative a tali profili e alle osservazioni sul testo sono riportate in allegato.

UTILITALIA
Federazione Utilities

Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma
T +39 06 94528210-20
CF 97378220582
www.utilitalia.it

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia

Osservazioni sul testo del disegno di legge

Con riferimento alle disposizioni di interesse per le imprese associate, in particolare per gli operatori di ricarica elettrica, i distributori di energia e i produttori di biometano, si segnala quanto segue.

- **Articolo 6.** La semplificazione procedimentale, prevista fino al 31 dicembre 2028, riguarda le sole infrastrutture di ricarica connesse alla trasformazione degli impianti di cui all'articolo 5. Se ne auspica l'estensione a tutte le infrastrutture di ricarica e alle relative opere di connessione alla rete di distribuzione, almeno nei comuni che non abbiano adottato i provvedimenti di programmazione delle infrastrutture di ricarica né avviato le procedure competitive per la loro installazione, previsti dall'articolo 57, commi 7 e 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e nei quali la dotazione di punti di ricarica risulti inferiore al parametro indicato dal medesimo comma 7.
- **Articoli 5 e 7.** Si propone di richiamare espressamente il biometano tra i biocarburanti gassosi ammessi al contributo e tra i prodotti oggetto degli obblighi informativi nei punti vendita, anche in considerazione del fatto che, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la nozione di biocarburanti è riferita ai soli carburanti liquidi.
- **Articolo 9.** Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 9, è alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione (ETS) assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Si suggerisce di chiarire che tale utilizzo non incide sulle risorse destinate alla decarbonizzazione degli altri settori soggetti al sistema ETS.
- **Articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera c).** Si ritiene opportuno precisare che il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di settore riguarda i contratti stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in coerenza con l'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.

Proposte aggiuntive – Regime differenziato nel TUSP per i servizi a rete regolati da ARERA

Il TUSP sottopone a un medesimo regime tutte le società a partecipazione pubblica, a prescindere dal servizio svolto. I gestori di servizi a rete operano tuttavia in settori caratterizzati da infrastrutture in condizioni di monopolio naturale e sono già soggetti alla regolazione tariffaria e di qualità di ARERA, che ne definisce le regole di funzionamento e ne verifica i piani di investimento. In tale contesto, molti dei vincoli previsti dal TUSP finiscono per duplicare presidi già esistenti e gravano sui soli operatori a partecipazione pubblica, senza apprezzabili benefici in termini di efficienza o di concorrenza. Ne risulta una disparità di trattamento difficilmente compatibile con il principio di neutralità rispetto al regime di proprietà, sancito dall'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e con il criterio, indicato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e già recepito dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali, di distinguere tra tipi di società in relazione alle attività svolte, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica.

UTILITALIA
Federazione Utilities

Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma
T +39 06 94528210-20
CF 97378220582
www.utilitalia.it

Il solo servizio idrico richiede investimenti stimati in circa 6 miliardi di euro annui, e analoghe esigenze di rinnovamento e di innovazione riguardano gli altri comparti. Per sostenerli occorrono imprese di dimensione adeguata, capaci di rafforzarsi patrimonialmente, di accedere al mercato dei capitali e di aggregarsi. Le attuali previsioni in materia di governance, di reclutamento del personale, di partecipazioni indirette e di operazioni societarie rendono invece tali percorsi più lenti e incerti, e talvolta ne scoraggiano l'avvio. Lo stesso vale per le società quotate, per le quali permangono incertezze applicative, anche alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che incidono sulla capacità di operare sul mercato.

L'intervento, di natura ordinamentale, riguarda i soli gestori di servizi a rete regolati da ARERA e prevede in particolare: l'esclusione di tali società dai principali vincoli gestionali e organizzativi del TUSP, ferma restando l'applicazione delle norme di diritto comune e, per il reclutamento del personale, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; la conferma che il regime previsto per le società quotate dall'articolo 1, comma 5, del TUSP si estende alle amministrazioni pubbliche socie, per le decisioni relative a tali società, e l'eliminazione dei limiti temporali previsti per l'emissione di strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni; la semplificazione della disciplina delle partecipazioni indirette e delle aggregazioni, anche mediante negoziazione diretta, fermo restando l'obbligo di deliberazione motivata sulla convenienza economica e sulla congruità del prezzo, per favorire il superamento della frammentazione gestionale; la semplificazione dei processi decisionali dei comuni soci; la determinazione da parte dell'assemblea, nelle more del decreto previsto dall'articolo 11, comma 6, del TUSP, dei compensi degli amministratori, entro il limite massimo di legge.

Il regime proposto preserva i presidi essenziali di interesse generale: restano fermi la regolazione e il controllo di ARERA, la disciplina di diritto comune e le regole di concorrenza. Le proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono coerenti con le finalità della legge annuale per il mercato e la concorrenza, in quanto rimuovono ostacoli regolatori alla crescita industriale di operatori chiamati a competere anche nelle gare per il mercato.

Proposte aggiuntive – Coordinamento dell'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del consumo

La Federazione condivide la finalità del divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche per la fornitura di energia elettrica e gas, introdotto nell'articolo 51 del Codice del consumo dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, ed efficace dal 19 giugno 2026. Poiché la violazione comporta la nullità del contratto e l'onere della prova grava sul professionista, appare tuttavia necessario superare alcune incertezze interpretative.

Si propone pertanto di riconoscere espressamente la validità del consenso acquisito conformemente all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679, purché documentabile e non revocato, anche se anteriore all'efficacia della norma; di ricomprendere tra i destinatari dei contatti consentiti anche i propri clienti cessati che abbiano espresso e non revocato il consenso; di precisare che il recupero del credito non costituisce sollecitazione commerciale.

La proposta lascia fermi il divieto generale, la nullità dei contratti conclusi in violazione, l'obbligo di effettuare i contatti da un numero che identifichi univocamente il professionista, l'onere della prova a carico del professionista, gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e le competenze

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e del Garante per la protezione dei dati personali.

Conclusioni

La Federazione confida che la Commissione possa valutare favorevolmente le proposte emendative riportate in allegato, relative agli articoli 1, 5, 6, 7 e 9 del disegno di legge e all'introduzione di disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica e di sollecitazioni commerciali telefoniche, e resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

UTILITALIA
Federazione Utilities

Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma
T +39 06 94528210-20
CF 97378220582
www.utilitalia.it